



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

## REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, SOLARIUM.

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2013 -

[Articolo 1](#) - Definizioni

[Articolo 2](#) - Attività consentite e modalità di svolgimento

[Articolo 3](#) - Requisiti per esercitare l'attività

[Articolo 4](#) - Procedure di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) - Sportello Unico Attività Produttive

[Articolo 5](#) - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

[Articolo 6](#) - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate

[Articolo 7](#) - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie

[Articolo 8](#) - Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente

[Articolo 9](#) - Altre disposizioni igienico sanitarie

[Articolo 10](#) - Sub-ingresso

[Articolo 11](#) - Sospensione e cessazione attività

[Articolo 12](#) - Obbligo esposizione autorizzazione/D.I.A./S.C.I.A., tariffe, orari, chiusure

[Articolo 13](#) - Vigilanza – Sanzioni

[Articolo 14](#) - Precisazioni circa l'attività di tatuaggio e piercing

[Articolo 15](#) - Disposizioni finali

## Articolo 1 - Definizioni

- 1. Acconciatore.** L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, anche avvalendosi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.
- 2. Estetista.** Tale attività consiste in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 come modificato dal D.M. 110/2011 e secondo quanto previsto nelle schede tecnico-informative dell' allegato 2 al D.M. 110/2011, oppure con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713. Sono escluse dall' attività di estetista le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte. Fanno parte dell'attività di estetista anche le attività svolte con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 come modificato dal D.M. 110/2011, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative. Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.
- 3. Solarium.** La segnalazione certificata di inizio attività consente l' attività di abbronzatura con lampade UV-A con l' obbligo della presenza di un responsabile tecnico con la qualifica di estetista anche laddove le lampade siano utilizzate direttamente dagli utenti.

## Articolo 2 - Attività consentite e modalità di svolgimento

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Non è ammessa la coesistenza nei medesimi locali di un'attività regolata dal presente regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse qualora i titolari siano soggetti diversi.
2. Le stesse attività possono essere svolte anche nei locali di abitazione dell'esercente a condizione che:
  - l' interessato presenti preventiva segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio;
  - per i locali sia presente l' idoneità igienico-sanitaria di cui all' [articolo 6](#) e seguenti del presente regolamento;
  - l' esercente stesso consenta i controlli da parte degli organi competenti.

Le attività possono essere esercitate in sede fissa dislocata in locale pubblico o presso enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, case di cura, centri medici specializzati, palestre, circoli privati, discoteche, istituti di bellezza ed attività similari, comunque denominati e qualunque sia la forma o la natura giuridica

dell'impresa, purché sia presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività, siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti e siano seguiti orari coincidenti con quelli di apertura/funzionamento degli esercizi citati.

3. Gli esercenti possono effettuare, su richiesta, servizi al domicilio del cliente ma solo in caso di comprovata impossibilità del cliente stesso di raggiungere la sede dell' esercizio.
4. Negli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate che non siano a titolo di mera dimostrazione.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto.
6. I trattamenti ed i servizi di cui all' [articolo 1](#) possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986 n. 713 e successive modificazioni.  
Alle imprese esercenti l' attività di acconciatore e/o di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti alle prestazioni effettuate, oppure al fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e successive modificazioni.

### **Articolo 3 - Requisiti per esercitare l'attività**

1. L' apertura di un nuovo esercizio di acconciatore, estetista o solarium oppure il trasferimento di sede o la modifica dell' attività é subordinata alla presentazione, con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell' art. 19 della legge 241/1990, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:
  - a. regolare costituzione della società ed iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.; le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (imprese artigiane) possono iscriversi successivamente all'albo delle imprese artigiane;
  - b. rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature stabiliti dalla vigente normativa;
  - c. conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed edilizi;
  - d. possesso del requisito professionale ai sensi della vigente normativa;
  - e) disponibilità dei locali;
  - f) superficie minima dei locali a norma del successivo [articolo 5](#).
2. Per ogni sede dell' impresa esercente l' attività di acconciatore o di estetista deve essere designato un differente direttore tecnico in possesso della qualifica professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell' impresa. Il direttore tecnico deve accettare l' incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla S.C.I.A. e garantire la presenza nell' esercizio durante l' orario di apertura.
3. Qualora a seguito di recesso, esclusione od altra causa vengano a mancare soci in possesso della qualifica professionale per una o più delle attività autorizzate, l' attività é sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo [articolo 11](#).

4. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio, alle condizioni di cui al presente regolamento e previa presentazione di un' unica segnalazione certificata di inizio attività, purché i locali siano distinti e separati. In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione.
5. In caso di sub-ingresso in azienda esercente sia l' attività di acconciatore sia quella di estetista o solarium la voltura della relativa autorizzazione/dichiarazione di inizio attività/S.C.I.A. è subordinata alla presenza di entrambe le qualifiche professionali. Qualora manchi una delle due qualifiche professionali richieste è ammessa la sospensione dell' attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell' autorizzazione amministrativa/dichiarazione di inizio attività/S.C.I.A.. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito oppure senza che sia stata chiesta la voltura dell' autorizzazione/dichiarazione di inizio attività/S.C.I.A. quest' ultima decade.

#### **Articolo 4 - Procedure di segnalazione certificata di inizio attività - Sportello Unico Attività Produttive**

1. All' atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività devono sussistere i requisiti di cui all' [articolo 3](#) comma 1, la cui presenza è oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati.
2. In caso di presenza di tutti i requisiti richiesti e della relativa autocertificazione, l' attività può essere iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A. Qualora le verifiche effettuate sulle autocertificazioni relative ai requisiti ne rilevino l' insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto all' esercizio dell' attività, con la segnalazione agli organi competenti della presenza di false dichiarazioni.
3. Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciatore, estetista e solarium quali aperture, modifiche, sub-ingressi, trasferimenti di sede sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi dell' art. 10 comma 2 della Legge 2 aprile 2007 n. 40.

#### **Articolo 5 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività**

1. In caso di apertura di nuovo esercizio oppure di trasferimento di sede di uno esistente, le superfici minime dei locali da adibire all' esercizio delle attività, esclusi i locali accessori quali ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc., sono così determinate:
  - a. acconciatori: metri quadri 10 per un solo posto di lavoro, metri quadri 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
  - b. estetisti e solarium: metri quadri 5 per ciascun box/cabina.
1. Per l' esercizio delle attività di estetista é necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d' attesa.

#### **Articolo 6 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate**

1. I locali adibiti all' esercizio delle attività di acconciatore o estetista, ancorché in possesso di abitabilità/agibilità, devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
  - a. altezza non inferiore a quella prevista dal D.M. 05/07/75 s.m.i. fatti salvi i casi in cui devono essere applicate le

specifiche norme relative agli ambienti di lavoro al momento in vigore;

- b. superficie aero-illuminante non inferiore ad  $\frac{1}{8}$  della superficie del pavimento; in casi particolari di difetto e/o mancanza dei predetti valori a discrezione del competente servizio dell' ASL può essere ammesso o prescritto un sistema di aerazione e/o illuminazione artificiale. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente è indispensabile ricorrere ad illuminazione artificiale.
2. I servizi igienici interni all' esercizio, in numero e posizione adeguati sia all' esigenza di riservatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia, devono essere inoltre dotati dei seguenti requisiti:
    - a. pavimento in materiale solido, liscio, non sdruciolevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;
    - b. pareti piastrellate ovvero rivestite di materiale lavabile ed impermeabile fino all'altezza di metri due;
    - c. tazza, lavandino e box doccia (quest' ultimo limitatamente agli esercizi di estetista e simili);
    - d. antibagno di idonee dimensioni, con pareti rivestite in materiale facilmente lavabile fino all'altezza di metri due.
  3. I locali ovvero le aree ad uso spogliatoio devono essere attrezzati con numero sufficiente, comunque pari al numero del personale addetto, di armadietti a doppio scomparto di adeguata capienza e facilmente lavabili e disinfettabili. Detti locali od aree devono possedere rivestimenti con caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi igienici. Gli antibagni, se sufficientemente ampi, possono essere destinati all' uso di spogliatoio. I bagni e gli spogliatoi devono essere provvisti di adeguato ricambio d' aria naturale oppure artificiale. Antibagni ed eventuali locali spogliatoio separati devono essere provvisti di porta a chiusura automatica.
  4. Nei locali dove è previsto l' utilizzo di sostanze tossiche volatili, qualora siano serviti di sola aero-illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di aerazione forzata.
  5. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti normative; i vari ambienti devono essere serviti di acqua potabile della rete pubblica.
  6. Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra ed almeno  $\frac{1}{8}$  della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla A.S.L. competente per territorio ex D.Lgs. 81/2008; devono comunque esistere in essi le seguenti condizioni:
    - a. separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità (vespai e intercapedini aerate nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali);
    - b. presenza di impianti di climatizzazione con caratteristiche approvate dal competente Servizio A.S.L.;
    - c. rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
    - d. presenza di impianti di illuminazione artificiale adeguati alle specifiche caratteristiche del lavoro.
  7. In tutti i locali dell' esercizio i pavimenti e le pareti fino all' altezza di due metri devono essere rivestiti con materiale impermeabile, liscio e lavabile. E' escluso l' utilizzo di moquette, tappezzeria in carta e semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastiche. Gli angoli di raccordo tra le pareti ed i pavimenti devono essere arrotondati.
  8. Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dai locali di lavoro per custodire tali prodotti che dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica fornita dalla casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti ed in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità eccessive di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche.
  9. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori per la biancheria usata chiudibili, lavabili e disinfettabili e di un armadio con sportelli, a destinazione esclusiva, per quella

pulita; devono inoltre essere presenti recipienti lavabili, disinfettabili e muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta dell'immondizia, che va conservata per il periodo strettamente necessario. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

10. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso; dovrà essere disponibile anche un mezzo di comunicazione per contattare il soccorso medico.
11. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi di acconciatore devono essere forniti di sedili rivestiti con materiale lavabile, da tenersi perfettamente puliti.
12. Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi anche per le attività estetiche:
  - a. i locali dell'esercizio devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
  - b. il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie; si deve avere cura che l'abbigliamento da lavoro sia sempre in stato di perfetta pulizia;
  - c. prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani;
  - d. per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita e lavata;
  - e. le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono non essere servite;
  - f. le lame dei rasoi, sia di tipo normale sia a lame lunghe, devono essere del tipo monouso ed è assolutamente vietato riutilizzarli. Essi vanno tolti dalle confezioni davanti ai clienti prima di ogni utilizzo. Tutti gli altri attrezzi e strumenti non a perdere occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e dopo ogni uso vanno accuratamente lavati, disinfettati e, se necessario, sterilizzati;
  - g. per la finalità di disinfezione e/o sterilizzazione si devono adottare le migliori tecniche a disposizione sul mercato in base alle conoscenze scientifiche più aggiornate e compatibili con le caratteristiche dei materiali degli attrezzi e degli strumenti di lavoro (calore secco e umido - UV - sostanze chimiche - gas - strumenti fisici ecc.). L'adeguatezza delle diverse tecniche adottate dovrà essere dimostrata, a richiesta degli organi di vigilanza, anche mediante certificati e/o schede tecniche rilasciate dalle ditte produttrici;
  - h. per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
  - i. le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed essere manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
  - j. i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono sempre essere immediatamente seguiti da prolungate aerazioni dell'ambiente;
  - k. il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata, con velocità di captazione di almeno 0,5 m./secondo alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
  - l. durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere.
13. Il titolare dell'attività deve segnalare all'organo di vigilanza dell'A.S.L. eventuali danni ai propri dipendenti (D.P.R. 1124/65) e alla clientela derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri cosmetici.
14. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore ed estetista sono paragonate a quelle delle attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 secondo comma punto b) della legge regionale 26 marzo 1990 n.13, assimilabili a quelle provenienti da insediamenti abitativi; pertanto vengono classificate nella classe

a) del predetto art. 14 purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura vi è l'obbligo osservare i regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

15. Per quanto non espressamente sopra citato si dovranno osservare puntualmente le specifiche norme vigenti in materia di prevenzione ed igiene negli ambienti di lavoro.

#### **Articolo 7 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie**

1. Fermo restando il divieto di esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dalle vigenti normative.
2. Le attività di acconciatore si possono esercitare al letto degli ammalati, non affetti da malattie infettive in fase contagiosa, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati previo parere del S.I.S.P. dell' A.S.L. competente quando l' ammalato è al domicilio, previo parere del Direttore Sanitario quando l' ammalato è ricoverato in luoghi di cura.
3. Nei casi di cui al punto precedente gli strumenti di lavoro per l' esercizio dell' attività devono essere di tipo monouso oppure, ove non possibile, conservati in apposita custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso ed adibiti esclusivamente per le prestazioni sui malati.
4. Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute purché non di malattie infettive contagiose e, quindi, previo parere del S.I.S.P. dell' A.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura. Tali prestazioni devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati e gli strumenti utilizzati devono essere esclusivamente di tipo monouso.

#### **Articolo 8 - Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente**

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell' esercente previa presentazione di S.C.I.A. di cui all' articolo 3 e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario, ai seguenti requisiti:
  - a. i locali dell' attività devono essere in modo assoluto indipendenti da quelli adibiti ad uso abitazione, devono avere ingresso separato e servizi igienici con le caratteristiche di cui all' [articolo 6](#) ad uso esclusivo della clientela;
  - b. gli impianti igienico sanitari e le attrezzature destinate all'esercizio dell' attività devono possedere le caratteristiche di cui al predetto [articolo 6](#).

#### **Articolo 9 - Altre disposizioni igienico sanitarie**

1. L' A.S.L. competente, per esigenze di profilassi e di igiene che dovessero evidenziarsi occasionalmente, potrà prescrivere, in base al parere del S.I.S.P., tutti gli accorgimenti, le norme e le indicazioni atte allo scopo ed all' osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

2. Per quanto concerne i requisiti igienico-sanitari dei centri abbronzatura (solarium) e le norme relative alla loro gestione si rimanda al Regolamento Regionale sull' attività di solarium approvato con D.P.G.R. 07/04/2003 n. 6/R, al Decreto 12 maggio 2011 n. 110 e alla legge 4 gennaio 1990, n.1.

#### **Articolo 10 - Sub-ingresso**

1. Qualora non vi sia modifica dei locali che incida sui requisiti di carattere igienico-sanitari o urbanistico-edilizi, il sub-ingresso per acquisto o affitto d' azienda nell' esercizio delle attività di acconciatore e di estetista é subordinato alla presentazione di una S.C.I.A. al S.U.A.P. da parte dell' interessato che deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. In ogni caso il requisito della qualifica professionale deve sussistere al momento della comunicazione di subentro anche qualora l' attività venga immediatamente posta in sospensione; in caso contrario il sub-ingresso non sarà consentito. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l' attività non appena presentata la S.C.I.A., fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui all' [articolo 6](#) e seguenti del presente regolamento. I competenti Uffici comunali provvedono alle opportune verifiche circa la verità di quanto dichiarato dagli interessati, adottando gli opportuni provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci.
2. L'autorizzazione/dichiarazione di inizio attività/ S.C.I.A. in possesso del dante causa si intende decaduta alla data di trasferimento della titolarità dell' esercizio. Qualora il subentrante non presenti S.C.I.A. di sub-ingresso entro il termine di sei mesi dalla data di stipula del contratto decade dal diritto di esercitare l' attività.
3. Per le imprese artigiane, nel caso di invalidità, decesso o intervenuta sentenza che dichiari l' interdizione o l' inabilitazione del titolare dell' attività gli aventi diritto che intendono continuare l' attività possono divenire titolari dell'azienda o gestori della stessa, anche se privi del requisito della qualifica professionale, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni purché l' attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. A tal fine gli eredi devono presentare S.C.I.A. e contestuale nomina di un direttore tecnico qualificato entro sei mesi dall' evento; in caso contrario l' autorizzazione decade. Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l' autorizzazione/dichiarazione di inizio attività/ S.C.I.A. decade salvo che l' interessato non comprovi il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti norme.
4. Qualora i soggetti aventi diritto di cui al punto precedente non avessero l' intenzione di continuare l' attività potranno cedere l' azienda a terzi entro sei mesi dal verificarsi dell' evento (invalidità, decesso, interdizione, inabilitazione del titolare).

#### **Articolo 11 - Sospensione e cessazione attività**

1. Qualora vengano a mancare i requisiti previsti per l' esercizio dell' attività oppure l' attività sia svolta in contrasto con la vigente normativa, il Comune diffida il titolare ad adeguarsi eliminando le carenze riscontrate entro un periodo compreso fra tre e novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Se al termine di detto periodo non si è provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune ordina la sospensione dell' attività e la chiusura dell' esercizio.

2. Nel caso di cessazione dell' attività é fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla cessazione.

#### **Articolo 12 - Obbligo di esposizione autorizzazione e tariffe - Orari e chiusure**

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l' autorizzazione/dichiarazione di inizio attività/ S.C.I.A. nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l' Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile anche dall' esterno dell' esercizio durante l'apertura, un cartello riportante l'orario di attività.
2. Le attività disciplinate dal presente regolamento non sono subordinate al rispetto dell' obbligo di chiusura infrasettimanale.
3. Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l' orario di apertura settimanale deve essere determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura non prima delle ore 7.00 e chiusura non oltre le 22.00. Dopo l' orario di chiusura è consentita la prosecuzione dell' attività a porte chiuse per l' ultimazione delle prestazioni in corso. E' ammessa l' apertura continuata durante il giorno.
4. Fatte salve deroghe di carattere particolare, nelle giornate di domenica e nelle festività civili e religiose a carattere nazionale la chiusura è obbligatoria. La chiusura della domenica nella settimana precedente il Natale è facoltativa. Nella giornata del 24 Agosto, festa patronale, la chiusura è facoltativa.
5. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare deroghe alla chiusura nelle giornate di domenica e/o festive, anche per limitati periodi.

#### **Articolo 13 - Vigilanza - Sanzioni**

1. Agli effetti dell' applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all' [articolo 1](#).
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l' inosservanza delle norme del presente regolamento é punita con la sanzione amministrativa € 100,00 nel rispetto di quanto previsto dall' Ordinanza sindacale 17/2007, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di natura amministrativa.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall' accertamento di quella precedente può essere ordinata la sospensione dell' attività fino ad un massimo di trenta giorni.
4. E' disposta l' immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione/dichiarazione di inizio attività/S.C.I.A. E' disposta la sospensione dell' esercizio delle attività quando sono esercitate senza personale in possesso del necessario requisito professionale. L' ordine di sospensione è revocato quando l' esercente nomina un nuovo soggetto in possesso della qualifica professionale, che assume la direzione dell'azienda accettando l' incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.

5. Qualora l'ordine di sospensione non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, è disposta la chiusura coattiva dell'esercizio.

#### **Articolo 14 - Precisazioni circa le attività di tatuaggio e piercing**

1. Per l'esercizio di queste attività vengono confermate le "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" emanate dal Ministero della Salute, oltre alle norme al momento in vigore.

#### **Articolo 15 - Disposizioni finali**

1. Qualsiasi modifica al presente Regolamento sarà adottata previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.
  2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione e di esecutività. Il presente testo sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 30.06.2009. e s.m.i.
-